

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

**GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO “CONNETTIVITA’ DI RETE A BANDA LARGA TRA LE SEDI DELL’AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA”, PER IL PERIODO DI 36 + 24 MESI.**

## 1. OGGETTO, OBIETTIVI, FINALITA' ED IMPORTO A BASE D'ASTA DEL SERVIZIO

Oggetto del presente appalto, che verrà aggiudicato mediante procedura aperta, ai sensi del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., è l'affidamento del servizio di **"CONNETTIVITA' DI RETE A BANDA LARGA TRA LE SEDI DELL'AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA"**.

In particolare si intende acquisire un nuovo contratto di fornitura del servizio di connettività a banda larga tra le sedi elencate nella TABELLA 1 - SEDI, di seguito riportata.

Si precisa che:

- la Ditta Aggiudicataria dovrà garantire la connessione a tutte le sedi specificate, con almeno le caratteristiche prestazionali minime indicate per ciascuna tratta;
- nel progetto tecnico, dovranno essere evidenziati dettagliatamente i percorsi delle varie tratte.

Al fine di definire gli OBIETTIVI e le FINALITA' del presente appalto si premette che attualmente tutte le sedi principali e alcune sedi distrettuali dell'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana, dislocate nella provincia di Treviso, sono collegate telematicamente mediante una rete WAN (Wide Area Network) in banda larga con **Linee Layer 2 (L2)** in fibra ottica punto-punto in alta velocità.

Inoltre:

- tutte le sedi raggiungono anche i server e i servizi disponibili presso le Server Farm ubicate nel: presidio ospedaliero di Treviso, presidio ospedaliero di Conegliano, sede "De Gironcoli" di Conegliano e presidio ospedaliero di Castelfranco Veneto;
- alcune sedi sono connesse tra di loro in modo da formare un anello. In particolare, con riferimento alla TABELLA 1 - SEDI:
  - Anello n.1 collega le sedi descritte nelle righe 1, 2, 3;
  - Anello n.2 collega le sedi descritte nelle righe 1, 4, 5, 6 e 7;
  - Anello n.3 collega le sedi descritte nelle righe 1, 15, 16 e 17.
- le altre sedi (non in anello) sono connesse in modalità punto-punto, direttamente con le rispettive Server Farm, ad esclusione delle seguenti che sono collegate indirettamente:
  - Distretto Nord di Vittorio Veneto (TV) collegato con il presidio ospedaliero di Vittorio Veneto (TV);
  - Sede CSM "Rione 66" di Vittorio Veneto (TV) collegato con il presidio ospedaliero di Vittorio Veneto (TV);
  - Sede di Farra di Soligo (TV) collegata alla sede di Pieve di Soligo (TV);
  - Presidio ospedaliero di Valdobbiadene (TV) collegata con la sede di Pederobba (TV);
  - Sede di Crespano (TV) collegata con la sede di Asolo (TV).

Infine le due Server-Farm di Conegliano (TV), e la sede Distrettuale SUD di Via Galvani a Conegliano (TV), sono collegate tra loro mediante fibra ottica di proprietà dell'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana.

Nella sottostante TABELLA 1 - SEDI sono elencate le sedi interessate all'appalto, attualmente connesse ed in produzione, accompagnate da una descrizione, della banda attuale e dalla tipologia di mezzo trasmissivo:


**TABELLA 1 - SEDI**

<b>N° Riga</b>	<b>Sede</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Banda Attuale</b>	<b>Tipologia</b>
1	Ospedale Cà Foncello Via dell'Ospedale, 1 - Treviso	Presidio Ospedaliero di Treviso, Sistemi Informativi Sito A, Sito B	1 Gbps	FO dedicata
2	Borgo Cavalli Via Borgo Cavalli, 42 Treviso	Poliambulatori, CUP	1 Gbps	FO dedicata
3	La Madonnina Via Castellana, 2 Treviso	Dipartimento di Prevenzione	1 Gbps	FO dedicata
4	Ospedale Oderzo Via Luzzatti, 45 Oderzo (TV)	Presidio Ospedaliero di Oderzo	1 Gbps	FO dedicata
5	Distretto Oderzo Via Manin, 46 Oderzo (TV)	Sede Distrettuale	1 Gbps	FO dedicata
6	Distretto Villorba Via Silvio Pellico, 16 Castrette di Villorba (TV)	Sede Distrettuale e CSM	1 Gbps	FO dedicata
7	Sede Ex-Pime Via Terraglio, 58 Preganziol(TV)	Servizi Amministrativi	1 Gbps	FO dedicata
8	Palazzo Moretti Via Isola di Mezzo, 37 Treviso	Sede Distrettuale	1 Gbps	FO dedicata
9	Distretto Padernello Via la Motta, 4 Padernello (TV)	Sede Distrettuale	1 Gbps	FO dedicata
10	Casa Calamai Via Vernier, 42 Treviso	CSM Treviso	1 Gbps	FO dedicata
11	Magazzino Economato Via Treviso, 56 Silea (TV)	Magazzino Economato	20 Mbps	FO dedicata
12	CSM Mogliano Via Sciesa Mogliano V.to. (TV)	CSM Mogliano	1 Gbps	FO dedicata
13	Carcere Via S. Bona Nuova, 5/B Treviso	Distr. SUD Casa Circondariale (TV)	50 Mbps	FO dedicata
14	Breda di Piave Via Trento Trieste, 28 (TV)	Distr. Breda di Piave (TV)	5 Mbps	FO dedicata
15	Ospedale "Santa Maria dei Battuti" Via Brigata Bisagno, 4 Conegliano (TV)	Ospedale di Conegliano, Sito A	1 Gbps	FO VPN
16	Sito "De Gironcoli" Via Daniele Manin, 110 Conegliano (TV)	Sito BC e Sistemi Informativi	1 Gbps	FO VPN
17	Ospedale "San Giacomo Apostolo" Via dei Carpani, 16D Castelfranco Veneto (TV)	Presidio Ospedaliero di Castelfranco Veneto e Sistemi Informativi	1 Gbps	FO VPN
18	Ospedale di Vittorio Veneto Via Carlo Forlanini, 71 Vittorio Veneto (TV)	Ospedale di Vittorio Veneto	1 Gbps	FO dedicata
19	Ex Sede Amministrativa Via Lubin, 22 Pieve di Soligo (TV)	Ex Sede Amministrativa Pieve di Soligo	1 Gbps	FO dedicata
20	Sede Farra di S. via dei Bert, 44 Farra di Soligo (TV)	Sede Farra di Soligo	100 Mbps	FO dedicata
21	Distretto di Vittorio Veneto Piazza Foro Boario, 9 Vittorio Veneto (TV)	Distr. Nord di Vittorio Veneto	100 Mbps	FO dedicata
22	CSM "Rione 66" Via Nino Nannetti Vittorio Veneto (TV)	CSM "Rione 66"	10 Mbps	FO dedicata
23	SERD Parè Via Ortigara, 111 Conegliano	SERD Parè	10	FO dedicata

	(TV)		Mbps	
24	Distretto di Vazzola Piazza Vittorio Emanuele III Vazzola (TV)	Distr Sud di Vazzola	10 Mbps	FO dedicata
25	Ospedale "San Valentino" Via Montegrappa, 32 Montebelluna (TV)	Ospedale di Montebelluna	1 Gbps	FO dedicata
26	Sede Amministrativa Asolo via Forestuzzo, 41 Asolo (TV)	Sede Amministrativa di Asolo	1 Gbps	FO dedicata
27	Sede Crespano Via IV Novembre, 4 Crespano (TV)	Sede Crespano	1 Gbps	FO dedicata
28	Sede Pederobba Via Roma, 64 Pederobba (TV)	Sede Pederobba	1 Gbps	FO dedicata
29	Sede Valdobbiadene Via Roma, 38 Valdobbiadene (TV)	Presidio ospedaliero Gucciardini	1 Gbps	FO dedicata
30	Sede del canile "Rifugio del Cane" Strada della Fossa, 5 Ponzano Veneto (TV)	Sede del canile "Rifugio del Cane" di Ponzano Veneto	30 Mbps	Ponte radio

Di seguito uno Schema Logico di quanto descritto nella TABELLA 1 - SEDI:

**WAN Azienda ULSS 2  
Marca Trevigiana  
Rete Pregiata**



Relativamente alla TABELLA 1 - SEDI si precisa che:

- tutte le sedi elencate, ad eccezione della sede n° 30, sono connesse in modalità punto-punto e realizzate con almeno due fibre ottiche monomodali dedicate lungo tutta la tratta;
- i Sistemi Informativi dell’Azienda ULSS 2 Marca trevigiana dispongono di complessive 6 (sei) sale Server-Farm così distribuite: due sale Server-Farm all’interno del campus ospedaliero di “Ca’ Foncello” di Treviso denominate “Sito A” e “Sito B di Business Continuity” (riga 1), due al presidio ospedaliero “San Giacomo Apostolo” di Castelfranco Veneto (riga 17), due a Conegliano di cui: una all’interno del presidio ospedaliero “Santa Maria dei Battuti” e una presso la sede “De Gironcoli” (righe 15 e 16). Le due Server-Farm di Conegliano sono collegati tra loro mediante fibra ottica di proprietà dell’Azienda ULSS 2 Marca trevigiana, come la sede Distrettuale SUD Via Galvani a Conegliano (TV);
- l’anello n. 3 sopra citato collega le tre server farm principali (corrispondenti alle sei sale indicate al punto precedente) al fine di consentire l’accesso alle procedure informatiche anche in caso di interruzione di una singola tratta o di blocco dei sistemi in uno dei tre siti.

Ciò premesso si comunica che la nuova fornitura, oggetto della nuova gara, dovrà offrire una soluzione tecnica equivalente o migliorativa, rispetto a quella attualmente in essere, rispettando il nuovo fabbisogno di banda nominale, necessaria al soddisfacimento dei requisiti di servizio.

**Pena esclusione** la Ditta dovrà dichiarare di possedere - in corso di validità al momento della presentazione della documentazione di gara - tutte le licenze, le autorizzazioni e i titoli autorizzatori previste dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e dal Ministero dello Sviluppo Economico per Reti e Servizi di Comunicazioni Elettroniche e da eventuali altri Enti. A titolo esemplificativo e non esaustivo si cita la Licenza individuale per l’installazione e la fornitura di reti di telecomunicazioni aperte al pubblico.

Dovranno essere citate anche le certificazioni ISO, in possesso dalla Ditta, afferenti il Sistema Gestione Qualità.

Nella sottostante TABELLA 2 - TRATTE, sono elencate le **tratte punto-punto, oggetto del nuovo appalto**, con il dettaglio delle relative sedi da connettere e la banda nominale minima richiesta:

**TABELLA 2 - TRATTE**

TRATTA	DALLA SEDE	ALLA SEDE	BANDA NOMINALE MINIMA	TIPOLOGIA
T1	Ospedale Cà Foncello Piazza Ospedale Treviso Sistemi Informativi	Borgo Cavalli, 42 Treviso Poliambulatori CUP	500 Mbps	FO dedicata
T2	Borgo Cavalli, 42 Treviso Poliambulatori CUP	La Madonnina Via Castellana, 2 Treviso	500 Mbps	FO dedicata
T3	Madonnina Via Castellana, 2 Treviso	Ospedale Cà Foncello Piazza Ospedale Treviso Sistemi Informativi	500 Mbps	FO dedicata
T4	Ospedale Cà Foncello Piazza Ospedale – Treviso Sistemi Informativi	Ospedale Oderzo Via Luzzatti, 45 Oderzo (TV)	1 Gbps	FO dedicata
T5	Ospedale Oderzo Via Luzzatti, 45 Oderzo (TV)	Distretto Nord Oderzo Via Manin, 46 Oderzo (TV)	500 Mbps	FO dedicata
T6	Distretto Oderzo Via Manin, 46 Oderzo (TV)	Distretto Villorba e CSM Via Silvio Pellico, 16 Castrette di Villorba (TV)	500 Mbps	FO dedicata
T7	Distretto Villorba e CSM	Ex-Pime	500 Mbps	FO dedicata

	Via Silvio Pellico, 16 Castrette di Villorba (TV)	Via Terraglio, 58 Preganziol (TV)		
T8	Ex-Pime Via Terraglio, 58 Preganziol (TV)	Ospedale Cà Foncello Piazza Ospedale Treviso Sistemi Informativi	500 Mbps	FO dedicata
T9	Ospedale Cà Foncello Piazza Ospedale Treviso Sistemi Informativi	Distr. Sud Palazzo Moretti Via Isola di Mezzo, 37 Treviso	100 Mbps	FO dedicata
T10	Ospedale Cà Foncello Piazza Ospedale Treviso Sistemi Informativi	Distr. Sud Padernello Via la Motta, 4 Padernello (TV)	100 Mbps	FO dedicata
T11	Ospedale Cà Foncello Piazza Ospedale Treviso Sistemi Informativi	Casa Calamai CSM Via Vernier, 42 Treviso	50 Mbps	FO dedicata
T12	Ospedale Cà Foncello Piazza Ospedale Treviso Sistemi Informativi	Sede Magazzino Economato Via Treviso, 56 Silea (TV)	50 Mbps	FO dedicata
T13	Ospedale Cà Foncello Piazza Ospedale Treviso Sistemi Informativi	Dist. SUD Carcere Via S. Bona Nuova, 5/B Treviso	50 Mbps	FO dedicata
T14	Ospedale Cà Foncello Piazza Ospedale Treviso Sistemi Informativi	Distr. Sud CSM Mogliano Via Sciesa Mogliano V. (TV)	50 Mbps	FO dedicata
T15	Ospedale Cà Foncello Piazza Ospedale Treviso Sistemi Informativi	Distr. Breda di Piave Via Trento Trieste, 28 (TV)	50 Mbps	FO dedicata
T16	Ospedale Cà Foncello Piazza Ospedale Treviso Sistemi Informativi	Sito "De Gironcoli" Via Manin, 110 - Conegliano	4 Gbps	FO dedicata
T17	Ospedale Conegliano (TV) via B. Bisagno, 6 Conegliano (TV)	Ospedale Castelfranco V.to Via dei Carpani, 16D Castelfranco V.to (TV) Sistemi Informativi	4 Gbps	FO dedicata
T18	Ospedale Castelfranco V.to Via dei Carpani, 16D Castelfranco V.to (TV) Sistemi Informativi	Ospedale Cà Foncello Piazza Ospedale Treviso Sistemi Informativi	4 Gbps	FO dedicata
T19	Ospedale. S. Maria dei Battuti via B. Bisagno, 6 Conegliano (TV)	Ospedale Vittorio Veneto via Forlanini 71 Vittorio Veneto (TV)	4 Gbps	FO dedicata
T20	Ospedale. S. Maria dei Battuti via B. Bisagno, 6 Conegliano (TV)	Pieve di Soligo Via Lubin 22 - Pieve di Soligo (TV)	500 Mbps	FO dedicata
T21	Pieve di Soligo Via Lubin 22 Pieve di Soligo (TV)	Sede Farra di S. Via dei Bert 44 Farra di Soligo (TV)	100 Mbps	FO dedicata
T22	Ospedale Vittorio Veneto via Forlanini 71 Vittorio Veneto (TV)	Distretto. Nord di Vittorio V. p.a. Foro Boario 9 Vittorio Veneto (TV)	100 Mbps	FO dedicata
T23	Ospedale Vittorio Veneto via Forlanini 71 Vittorio Veneto (TV)	CSM "Rione 66" via Nannetti Vittorio Veneto (TV)	50 Mbps	FO dedicata
T24	Ospedale S. Maria dei Battuti via B. Bisagno, 6 Conegliano (TV)	SERD Parè Via Ortigara 111 Conegliano (TV)	50 Mbps	FO dedicata
T25	Ospedale S. Maria dei Battuti	Distretto Sud di Vazzola p.za	50 Mbps	FO dedicata

	via B. Bisagno, 6 Conegliano (TV)	Vittorio Emanuele III Vazzola (TV)		
T26	Ospedale S. Giacomo Via dei Carpani, 16D Castelfranco V.to (TV) Sistemi Informativi	Ospedale Montebelluna Via Montegrappa 32 Montebelluna (TV)	4 Gbps	FO dedicata
T27	Ospedale S. Giacomo Via dei Carpani, 16D Castelfranco V.to (TV) Sistemi Informativi	Sede Pederobba via Roma 64 Pederobba (TV)	500 Mbps	FO dedicata
T28	Sede Pederobba via Roma 64 Pederobba (TV)	Sede Valdobbiadene via Roma 38 Valdobbiadene (TV)	500 Mbps	FO dedicata
T29	Ospedale S. Giacomo Via dei Carpani, 16D Castelfranco V.to (TV) Sistemi Informativi	Sede Asolo via Forestuzzo 41 Asolo (TV)	500 Mbps	FO dedicata
T30	Sede Asolo via Forestuzzo 41 Asolo (TV)	Sede Crespano via IV Novembre 4 - Pieve del Grappa (TV)	500 Mbps	FO dedicata
T31	Ospedale Vittorio Veneto via Forlanini 71 Vittorio Veneto (TV)	Ospedale Montebelluna Via Montegrappa 32 Montebelluna (TV)	4 Gbps	FO dedicata
T32	Ospedale Cà Foncello Piazza Ospedale Treviso Sistemi Informativi	Canile "Rifugio del Cane" Strada della Fossa, 5 Ponzano Veneto (TV)	100 Mbps	FO dedicata
T33	Ospedale Conegliano (TV) via B. Bisagno, 6 Conegliano (TV)	Sito "De Gironcoli" Via Manin, 110 - Conegliano	10 Gbps	FO dedicata

Si precisa:

- che nella TABELLA 2 - TRATTE, a differenza di quanto elencato nella TABELLA 1 - SEDI, la sede del Canile "Rifugio del Cane" Strada della Fossa, 5 Ponzano Veneto (TV) dovrà collegarsi in fibra ottica punto-punto L2 con la sede del presidio ospedaliero di Ca' Foncello Via dell'Ospedale 1 Treviso (TV);
- che le sedi del "De Gironcoli" e del Presidio Ospedaliero "Santa Maria dei Battuti", entrambi di Conegliano (T33) sono collegate tra loro con 6 coppie in fibra ottica spenta banda massima da 10 Gbps per link con ottiche proprietarie dell'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana;
- che le tratte T1, T2, T3 devono costituire un anello "chiuso" (anello n. 1) ;
- che le tratte T4, T5, T6, T7, T8 devono costituire un anello "chiuso" (anello n. 2) ;
- che le tratte T16, T17, T18 devono costituire un anello "chiuso" (anello n. 3);
- che le tratte T31, T26, T17, T19 devono costituire un anello "chiuso" (anello n. 4).

L'importo annuo presunto a base d'asta dell'appalto è di € XXXXXXXXXXXX IVA esclusa, per l'esecuzione del servizio, più € XXXXXXXXXXXX IVA esclusa, per oneri della sicurezza legati al DUVRI, pari a complessivi € XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX IVA esclusa, per il periodo di 36 mesi, con facoltà di rinnovo di 24 mesi.

## 2. DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

Il servizio avrà una durata di periodo di 36 mesi, con facoltà di rinnovo di 24 mesi, a decorrere dalla data di effettivo inizio dello stesso.

Il servizio dovrà essere attivato entro il termine massimo di novanta (90) giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del contratto o dal verbale di esecuzione anticipata in via di urgenza.

Ai sensi di quanto previsto dal comma 11 dell'Art. 106 del D. Lgs. 50/2016, la Ditta aggiudicataria avrà, tuttavia, l'obbligo di continuare il servizio, alle condizioni convenute, fino a quando l'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana non abbia provveduto a sottoscrivere un nuovo contratto, e ciò fino al limite massimo di 365 giorni dalla scadenza.

## 3. MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

La Ditta dovrà presentare una **relazione della sua capacità organizzativa/operativa** specifica contenente la sintesi degli elementi caratterizzanti e qualificanti la capacità organizzativa e operativa specifica per il presente appalto, come descritto nei successivi paragrafi:

- le provate **pluriennali esperienze** acquisite nell'erogazione di servizi analoghi a quelli richiesti nel presente capitolato;
- la **forte capacità produttiva** sul territorio con indicazione dei M€/anno di fatturato per contratti analoghi sul territorio della Regione Veneto;
- l'**elenco delle Aziende più significative** della Regione Veneto con le quali sono stati stipulati contratti simili a quello oggetto del presente capitolato;
- L'elenco delle **principali certificazioni tecnologiche, metodologiche e di sicurezza in ambito networking** rilasciate al personale tecnico dipendente della Ditta. Dovranno essere presentate solo le certificazioni valide o regolarmente aggiornate attraverso le modalità previste per ciascuna certificazione;
- Il **modello di Governance** intesa come la descrizione delle regole che disciplinano la gestione e la direzione di un'Azienda. In tal senso dovrà essere descritta in sintesi la struttura organizzativa proposta per la gestione del progetto e la conduzione del servizio, l'approccio previsto per lo sviluppo delle attività, i referenti responsabili, le procedure e gli strumenti organizzativi atti a garantire l'adeguatezza, la correttezza, il monitoraggio, la sicurezza e il controllo dei servizi erogati.

Inoltre la Ditta dovrà presentare il **progetto esecutivo** dettagliato, accurato e rispondente ai seguenti requisiti minimi, **pena esclusione**, comprensivo anche di schemi della topologia di rete logica e fisica, dei dettagli e soluzioni tecniche proposte:

- a) I collegamenti offerti (dettagliati nella TABELLA 2 – TRATTE) devono essere realizzati tutti da **almeno due fibre ottiche fisiche Layer 2 (L2) monomodali dark-fiber**, dovranno essere esclusivamente dedicate ad ogni singola specifica connessione della WAN dell'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana per tutta la tratta nella sua intera lunghezza, in numero uguale o maggiore alla situazione esistente, su percorsi punto-punto in L2 tra le sedi del collegamento e con tracciati ben definiti ed evidenziati nel dettaglio per mantenere elevato il livello di prestazioni, scalabilità e sicurezza che tale servizio dovrà essere in grado di offrire.

- b) Tutte le eventuali terminazioni devono interfacciarsi su apparati attivi e/o passivi di LAN installati presso l'Azienda ULSS2 Marca trevigiana prioritariamente con protocollo OSPF e anche con altro protocollo di network (statico o dinamico).
- c) I servizi con fibra dedicata devono fornire **una Banda Minima Garantita (BMG)** almeno uguale alla banda nominale indicata nella TABELLA 2 – TRATTE.
- d) La connettività attraverso le tratte, veicolata su un servizio ISO/OSI di livello 2 su apparati dedicati con attestazione su switch forniti dalla Ditta aggiudicataria, dovrà veicolare tutte le principali tecnologie dell'ICT quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: voce e servizi di fonia, dati alfanumerici, dati multimediali quali immagini e video (p.e. immagini radiologiche, videosorveglianza, ...), protocolli di rete, applicativi, ...
- e) Per ragioni di sicurezza, stabilità e affidabilità, **la Ditta dovrà escludere soluzioni che prevedano tratte che utilizzino, anche in parte, ponti radio o quanto non specificato nel presente capitolato.**
- f) La tipologia di **tariffazione dovrà essere FLAT**, cioè indipendente dai volumi di traffico.
- g) Il **tempo di latenza non dovrà essere superiore ai 5 ms** su tutta la rete.

Inoltre per la valutazione del progetto esecutivo il servizio dovrà comprendere anche i seguenti punti:

- a) Tutti gli apparati attivi di rete in HA e di recente produzione, compresi gli switch, tutta la parte passiva, con attestazione dei collegamenti forniti, ed ogni ed eventuale opera accessoria funzionale per la connessione alle reti LAN aziendali comprensivi di ogni onere di spesa. A tal fine dovranno essere indicate in modo puntuale e completo le caratteristiche degli apparati attivi e in generale dell'*hardware* fornito, ribadendo che tutti i relativi costi sono da intendersi inclusi nel servizio offerto. L'*hardware* fornito dovrà essere costantemente aggiornato al fine di rispondere alle recenti normative tecniche e di sicurezza;
- b) Ridondanza in alta affidabilità (HA) degli apparati attivi;
- c) Il **piano di migrazione** di tutte le connettività, dall'attuale al nuovo servizio, con tempi minimi di disservizio. Il piano di migrazione, parte integrante del progetto esecutivo, dovrà descrivere accuratamente le modalità, le attività, i tempi (anche attraverso un diagramma sede/giorni di migrazione), le risorse tecniche e professionali impiegate, i tempi di disservizio previsti e ogni ed eventuale informazione utile e necessaria;
- d) La manutenzione preventiva degli apparati attivi, degli apparati e della rete passiva;
- e) La manutenzione correttiva degli apparati attivi e degli apparati passivi;
- f) Un **sistema di monitoraggio e allerta (24 ore su 24, per 365 giorni l'anno)** dell'intera rete, per ciascuna tratta, attraverso un software applicativo, accessibile e consultabile in modo sicuro dal personale dell'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana, al fine di verificare almeno i seguenti parametri: banda, latenza, jitter, traffico istantaneo e medio,... La Ditta dovrà descrivere in modo dettagliato il tipo di sistema offerto e, su richiesta, presentare una **demo del software applicativo di monitoraggio**.
- g) Tutte le azioni e le attività di aggiornamento, verifica e controllo dell'*hardware*, del software e del firmware, oggetto del servizio di connettività fornito, deve essere garantito contro hacking e accesso non autorizzato;
- h) Tutto quanto necessario alla messa in esercizio del servizio, comprese opere ed attività per la realizzazione della eventuale nuova rete funzionale all'attivazione del servizio medesimo.
- i) La descrizione dettagliata dei percorsi previsti per le varie tratte.
- j) Rispettare le caratteristiche di:

- **Scalabilità:** intesa come facilità di estensione futura delle tratte con altre sedi (anche diverse da quelle indicate alla TABELLA 2 – TRATTE) e/o l'incremento della banda, per le tratte di cui la TABELLA 2 – TRATTE, fino ad un massimo di 10 Gbps. I tempi di realizzazione e collaudo di nuove future tratte dovranno avvenire **entro sessanta (60) giorni solari dalla richiesta** mentre l'aumento della banda dovrà avvenire **entro trenta (30) giorni solari dalla richiesta**.
- **Qualità, accessibilità, disponibilità ed affidabilità del servizio:** intese come tutte le azioni e soluzioni tecnico/organizzative atte a garantire una elevata sicurezza e disponibilità del servizio e in caso di guasto la rapida risoluzione delle problematiche che dovessero intervenire.

Saranno valutate, all'interno del criterio di valutazione n° 2 "Progetto esecutivo", anche tutte le **migliorie tecnologiche proposte** quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: l'eventuale introduzione di ulteriori configurazioni di anelli collegati altre sedi di cui la TABELLA 1 – SEDI; l'eliminazione dei collegamenti in cascata esistenti di cui la TABELLA 2 - TRATTE (p.e. T21, T22, T23; T30, T6,...), aumento della banda nominale,...

Le Ditte partecipanti potranno effettuare, su richiesta, **il sopralluogo nelle sedi di cui la TABELLA 1 – SEDI** al fine di prendere visione degli elementi necessari alla formulazione del progetto.

La richiesta per l'eventuale sopralluogo dovrà essere inviata **entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della RDO**, con indicazione delle sedi interessate.

Sarà comunque obbligo della Ditta aggiudicataria, una volta stipulato il contratto, procedere ad un *assessment* annuale di dettaglio, contenente almeno:

- Lo schema della topologia di rete fisica e logica;
- Gli *asset* delle apparecchiature di rete attiva comprensiva di marca, modello, OS e versione, matricola, ubicazione e una mappa dettagliata dei collegamenti fisici - tratte;
- I protocolli attivi e le misure di sicurezza attive.

### 3.1 CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE

Dovrà essere incluso un **contratto di assistenza e manutenzione di tipo full-risk (24 ore su 24, per 365 giorni l'anno)** su tutti gli apparati attivi e passivi, rete passiva, software e firmware oggetto del servizio con la finalità di: garantire il mantenimento nel tempo di un elevato livello di sicurezza, affidabilità e qualità del servizio erogato; rapida risoluzione di eventuali problemi di natura hardware, software, firmware e di qualità del servizio che dovessero insorgere durante tutta la validità del contratto.

Al fine di valutare il livello di assistenza offerto, la Ditta dovrà riportare:

- il processo di escalation con i relativi contatti;
- "La Tabella T - Classificazione gravità della segnalazione, Tempi di ripristino richiesti H24" integrata con i tempi di ripristino H24. Si riporta il modello della Tabella T :

Tipologia Intervento	Gravità e modalità di intervento	Tempi di ripristino in ore (*) H24
(IE) Intervento di emergenza: l'intero sistema o parte di	Intervento che determina una situazione di elevata gravità. Il supporto tecnico	<da compilare a cura della Ditta>

esso è indisponibile agli utenti.	deve intervenire immediatamente.	
(IC) Intervento critico: funzionalità critiche del sistema sono indisponibili agli utenti.	Intervento che determina una situazione di moderata gravità. Il supporto tecnico interviene nel più breve tempo possibile; sospende gli interventi in corso, senza procurare disagi alle attività in lavorazione.	<da compilare a cura della Ditta>
(IN) Intervento normale afferente la qualità del servizio: funzionalità non critiche del sistema sono indisponibili agli utenti.	Intervento di normale attività lavorativa. Il supporto tecnico interviene in base ad una lista con priorità di assegnazione e nell'orario di erogazione del servizio.	<da compilare a cura della Ditta>

(\*) Le ore sono da intendersi come solari, naturali e consecutivi e non superiori a quanto riportato nel paragrafo SLA.

- una indicazione chiara e dettagliata delle modalità per l'attivazione della chiamata (telefono, email, portale, app integrata nel dispositivo, ...) indicando per ciascuna la fascia oraria e giornaliera di erogazione;
- una indicazione delle modalità di notifica del ticket di intervento a seguito della chiamata;
- i software adottati per l'esecuzione dell'intervento in teleassistenza e la strumentazione adottata per la verifica del servizio richiesto;
- l'organizzazione del servizio di assistenza per ciascun ambito, comprensivo della quantità e dettaglio dei profili professionale;
- la presenza di una propria sede, in un comune della provincia di Treviso, con il materiale di ricambio a magazzino di pronta disponibilità e del personale tecnico addetto in loco specializzato per i vari interventi tecnici richiesti. A garanzia del rispetto dei livelli di servizio (SLA) la Ditta dovrà dichiarare in fase di offerta il luogo, l'indirizzo e i contatti di almeno una sede provinciale attiva.

Saranno valutate positivamente tutte le **migliorie proposte**, applicando i criteri di valutazione definiti.

### 3.2 SLA LIVELLI DI SERVIZIO

Di seguito sono riportati i **livelli di servizio (SLA) minimi richiesti**:

- servizio di pronta reperibilità sia da remoto che onsite garantito **24 ore su 24, per 365 giorni l'anno**;
- presa in carico del ticket ed **avvio delle azioni di risoluzione entro 30 minuti dalla segnalazione**;
- per le sedi ospedaliere: - il **ripristino del servizio completo deve avvenire entro i tempi di 4 ore solari, naturali e consecutive dalla segnalazione**; - nel caso di **segnalazioni afferenti la qualità del servizio** (p.e. degrado delle prestazioni), le stesse devono essere risolte **entro 24 ore solari, naturali e consecutive dalla segnalazione**;

- per le sedi non ospedaliere: il **ripristino del servizio completo deve avvenire entro i tempi di 4 ore solari, naturali e consecutive in base agli orari di apertura e chiusura della sede**; - nel caso di **segnalazioni afferenti la qualità del servizio** (p.e. degrado delle prestazioni), le stesse devono essere risolte **entro 24 ore solari, naturali e consecutive in base agli orari di apertura e chiusura della sede**.

Si precisa che i livelli di servizio sopra richiesti sono da intendersi per qualsiasi delle sedi indicate alla TABELLA 1– SEDI.

#### Riserva dell’Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana

L’Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana si riserva, comunque, in sede di esecuzione del servizio, di apportare, in accordo con la Ditta aggiudicataria, quelle eventuali modifiche che siano, anche per loro natura, dovute a motivi sopraggiunti in sede di esecuzione, limitatamente al momento esecutivo stesso o, comunque, tali da non alterarne la tipologia e la sostanza.

L’ULSS 2 Marca Trevigiana individuerà un proprio referente, a cui la Ditta aggiudicataria dovrà rivolgersi per qualsiasi esigenza di carattere organizzativo e/o gestionale.

#### **4. PERSONALE DELL’APPALTATORE ED OSSERVANZA DELLA LEGISLAZIONE SUL LAVORO**

La Ditta aggiudicataria, in sede di esecuzione del servizio, deve avvalersi di personale qualificato e/o specializzato, in possesso delle necessarie autorizzazioni e qualifiche professionali e dei requisiti sanitari ed amministrativi previsti dalla legislazione, della cui condotta è ritenuta responsabile in caso di danni, ritardi, errori e/o omissioni.

Tutto il personale dell’impresa dovrà essere dotato di apposito tesserino di riconoscimento, riportante nome e cognome del lavoratore, fotografia, e denominazione della Ditta di appartenenza.

L’Azienda ULSS 2 Marca trevigiana si riserva la facoltà di chiedere la motivata sostituzione del personale della Ditta aggiudicataria, qualora quest’ultimo abbia dato motivo di lagnanza e/o non consenta il buon svolgimento delle attività.

In particolare, l’ Aggudicataria deve curare che il proprio personale:

- rispetti il codice etico e deontologico;
- segnali subito agli organi competenti dell’Azienda ed al proprio responsabile diretto ogni anomalia, atto, fatto o disfunzione, anche tecnica, che si rilevasse durante lo svolgimento dell’appalto e che risultasse pregiudizievole per lo svolgimento dell’appalto o per l’Azienda ULSS 2 Marca trevigiana;
- tenga sempre un contegno corretto e professionalmente adeguato;
- non prenda ordini da estranei in merito all’espletamento dell’appalto;
- mantenga il segreto per ogni fatto o circostanza conosciuti a causa dell’attività lavorativa, oltre ad attenersi a quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i e Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;
- rifiuti qualsiasi compenso e/o regalia.

La Ditta aggiudicataria si impegna a richiamare, sanzionare e, se del caso, sostituire i dipendenti che non osservassero una condotta irreprensibile. Le segnalazioni e le richieste dell’Azienda, in questo caso, saranno impegnative per la società Aggudicataria.

Nel caso in cui il personale della Ditta aggiudicataria o dei subappaltatori o subcontraenti ponga in

essere comportamenti, atteggiamenti e attività tali da non consentire il buon svolgimento delle attività, tanto da costituire grave inadempimento, o violi gli obblighi di cui ai regolamenti sopra citati, la Stazione Appaltante potrà risolvere di diritto il contratto (art. 1456 Codice Civile) ed incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito (art.1382 Codice Civile).

Il personale impiegato dovrà essere in regola con le norme di igiene e sanità. E' a carico della Ditta aggiudicataria la predisposizione e l'effettuazione delle visite periodiche, delle vaccinazioni ed altri adempimenti prescritti dalle norme vigenti, previsti per il personale dipendente dell'Azienda impiegato in analoghe mansioni. In tal senso, l'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana ha facoltà di verificare in ogni momento la sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie per l'espletamento del servizio.

Trattandosi di servizio di pubblica utilità, la Ditta aggiudicataria dovrà garantirne lo svolgimento senza soluzione di continuità, anche in caso di scioperi o di vertenze sindacali del proprio personale. Nei periodi di ferie o malattia, il personale dipendente della Ditta aggiudicataria dovrà essere sostituito tempestivamente, senza alcun costo aggiuntivo per l'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana. La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere a comunicare i nominativi, la qualifica e le abilitazioni professionali del personale sostitutivo.

Il personale opera sotto l'esclusiva responsabilità della Ditta aggiudicataria, anche nei confronti dei terzi. La sorveglianza da parte dell'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana non esonera le responsabilità dell'Aggiudicataria per quanto riguarda l'esatto adempimento dell'appalto, né la responsabilità per danni a cose o persone.

Tutti i rapporti giuridici, economici, normativi e disciplinari riferiti al personale sono di esclusiva competenza e responsabilità dell'aggiudicataria.

La Ditta aggiudicataria è tenuta verso i propri dipendenti e verso i soci lavoratori, in caso di cooperative, all'osservanza ed applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nonché a tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, e ad assumere a suo carico tutti gli oneri relativi.

La Ditta Aggiudicataria è obbligata, altresì, ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino al loro rinnovo. I suddetti obblighi vincolano il contraente anche nel caso che egli non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

La Ditta aggiudicataria deve certificare, a richiesta dell'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana, l'avvenuto pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali, ove dovuti, nonché l'applicazione del trattamento retributivo previsto dal CCNL di categoria e dagli accordi integrativi territoriali, ai lavoratori, compresi i soci lavoratori qualora si tratti di cooperative, impiegati nel servizio oggetto dell'appalto.

Qualora la Ditta aggiudicataria non risulti in regola con gli obblighi di cui al comma precedente, l'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana procederà alla sospensione del pagamento delle fatture assegnando alla Ditta aggiudicataria un termine entro il quale procedere alla regolarizzazione.

Per tale sospensione o ritardo di pagamento, la Ditta aggiudicataria non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo al risarcimento dei danni.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., a salvaguardia dell'adempienza contributiva e retributiva.

Per quanto ivi non previsto, valgono le disposizioni sulla legislazione del lavoro.

L'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione delle inadempienze ad essa denunciate dall'Ispettorato del Lavoro, opera una ritenuta fino al venti per cento dell'importo contrattuale; il relativo importo è versato all'appaltatore solo dopo che l'Ispettorato del Lavoro dichiara cessata la situazione di inadempienza.

La Ditta aggiudicataria si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto di appalto, le disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i..

## **5 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E SEGRETEZZA**

La Ditta aggiudicatario è tenuta:

- a mantenere riservati i dati economici, statistici, amministrativi concernenti l'utenza (intesa sia come assistiti che come fornitori/collaboratori a qualsiasi titolo) ed il personale, che vengono portati a sua conoscenza, in relazione alla effettuazione delle prestazioni di cui al presente appalto, che sono stati formalmente dichiarati riservati dall'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana, nel rispetto della normativa sulla privacy;
- a non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma;
- a non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del servizio;
- ad adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo, qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, e ad eliminare il rischio di accesso non autorizzato o non conforme;
- ad individuare, per iscritto, gli incaricati, curandone l'aggiornamento periodico e la formazione;
- a gestire e controllare in modo adeguato le modalità di trattamento, al fine di evitare accessi non autorizzati e trattamenti non consentiti dei dati sensibili;
- in caso di trattamento di dati con strumenti diversi da quelli elettronici, a controllare l'accesso ai dati e conservare gli stessi in archivi debitamente custoditi.

La Ditta aggiudicatario si impegna ad usare nei confronti di tali dati riservati un livello di discrezione non inferiore alla cura e discrezione usate dallo stesso nei confronti dei propri dati di natura simile.

La Ditta aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza degli obblighi di segretezza anzidetti da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi. Si impegna, altresì, ad attenersi scrupolosamente alla normativa vigente sul trattamento dei dati e si impegna a comunicare all'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana i nominativi dei propri collaboratori incaricati del trattamento dei dati.

Gli obblighi sopra elencati non concernono i dati che siano o divengano di pubblico dominio, nonché, salva diversa pattuizione, le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che la Ditta sviluppi o realizzi in esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Conformemente, l'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana manterrà riservate le informazioni tecniche della Ditta aggiudicataria che venissero portate a sua conoscenza, nonché i dati tecnici forniti dalla Ditta stessa.

La Ditta aggiudicatario, infine, è tenuto a consegnare, al termine del rapporto contrattuale e su supporto informatico, tutti i dati e le informazioni di carattere anagrafico e statistico riguardanti il

servizio svolto.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che la Ditta aggiudicatario sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Azienda stessa ed ai terzi.

## **6. DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO, RESPONSABILE DEI RAPPORTI CON L'APPALTATORE E REFERENTI DELL'APPALTATORE**

L'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana indicherà il/i proprio/i Referente/i che, in qualità di responsabile/i dei rapporti con la Ditta aggiudicataria, sarà/saranno a disposizione della stessa per dare tutte le informazioni necessarie o utili per lo svolgimento del servizio. Verrà individuato anche un suo/suoi delegato/i, con identici poteri ed obblighi, che fungerà da riferimento in caso di assenza o impedimento del primo.

L'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana, prima della stipula del contratto, nominerà il Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), che provvederà al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stesso, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.

La Ditta aggiudicataria dovrà comunicare, prima della stipula del contratto, il nominativo ed il recapito telefonico del Responsabile/Coordinatore dell'esecuzione delle attività, che avrà il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente all'espletamento del servizio, e ne dovrà garantire la reperibilità, durante le fasce orarie di espletamento delle varie attività. Tale Responsabile rappresenterà l'unico interlocutore riconosciuto dall'ULSS 2 Marca trevigiana e dai suoi operatori, nonché sarà l'unica persona con cui dovrà interfacciarsi il relativo referente dell'ULSS 2 Marca trevigiana per la gestione delle problematiche relative al servizio di cui trattasi; lo stesso dovrà, inoltre, essere reperibile telefonicamente per i casi eccezionali, anche al di fuori del normale orario di servizio e, a tal fine, dovrà fornire un numero di cellulare.

La presenza dei referenti in situazioni di particolare complessità, o, comunque, ove necessaria, non comporta alcun costo aggiuntivo per l'Amministrazione.

## **7. CONTROLLI QUALITATIVI**

Il Direttore dell'esecuzione del contratto, individuato dalla Stazione Appaltante, (o suoi delegati) si riserva di verificare in qualsiasi momento il corretto adempimento degli obblighi contrattuali, la regolare esecuzione e la qualità del servizio svolto. L'Appaltatore è tenuto alla corretta esecuzione del servizio secondo quanto disposto dal presente documento.

In caso di irregolarità, il Direttore dell'esecuzione diffiderà l'Appaltatore ad ottemperare entro 15 giorni con avviso scritto.

Eventuali contestazioni formali verranno comunicate alla Ditta, via PEC dall'ULSS 2 Marca trevigiana, su segnalazione del Direttore dell'esecuzione del contratto.

I controlli si riferiscono agli standard qualitativi e quantitativi stabiliti dal presente Capitolato, oltre a quelli dichiarati dalla Ditta, in sede di presentazione dell'offerta.

In particolare, l'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana prevede di verificare, su propria documentazione, con cadenza annuale, la qualità percepita.

L'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana comunicherà all'Aggiudicataria l'esito della verifica annuale. Qualora si rilevino delle criticità, la Ditta aggiudicataria è tenuta a porre in essere gli interventi utili al loro superamento.

Qualora l'esito di tale verifica dia, per i seguenti tre aspetti, un riscontro negativo, l'ULSS si riserva di applicare le penali di cui al successivo articolo.

### **1) Descrizione generale del sistema di controllo**

In merito a ciò, si individuano e descrivono gli **strumenti e le modalità** attraverso cui tale operazione di controllo trova concreta attuazione.

Criterio guida è quello per cui tale sistema deve essere posto in essere attraverso la combinazione di strumenti e modalità capaci di garantire l'ottimizzazione del rapporto tra l'efficacia del controllo e il costo del controllo da eseguirsi. Tale valutazione dovrà prevedere un vantaggio sia per l'ULSS 2 Marca trevigiana, che avrà un conseguente impatto sul servizio ricevuto, sia per il prestatore del servizio che, diversamente, avrà un impatto sulla modalità di erogazione del servizio stesso.

### **2) Controllo dei requisiti del servizio**

Per requisiti del servizio, si intendono sia gli elementi essenziali (Articoli 1, 2, 3, 3.1 e 3.2 del presente Capitolato) che connaturano la prestazione resa dalla Ditta aggiudicataria e che la stessa è tenuta a garantire all'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana, sia quanto specificato in relazione ai singoli interventi oggetto del servizio.

Tale tipologia di controllo ha lo scopo di accertare l'esistenza o meno dei requisiti minimi ed essenziali del servizio, senza i quali il servizio stesso non può considerarsi tale. Tale attività è, pertanto, volta a garantire l'esecuzione della prestazione dovuta secondo quanto indicato nel contratto e valutare la rispondenza a quanto dichiarato e/o previsto.

Il servizio offerto dalla Ditta aggiudicataria sarà oggetto di verifica periodica sul rispetto del Capitolato, oltre che su quanto dichiarato dalla Ditta stessa nel Progetto.

Nello specifico, i controlli si riferiranno ai tempi, modi e qualità di esecuzione delle prestazioni, con possibilità, in caso di inadempienza, di risoluzione del contratto, ai sensi dell'Art. 9 del presente Capitolato.

L'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana, attraverso il proprio personale referente, può effettuare tutti i controlli necessari sulle prestazioni della Ditta aggiudicataria, affinché le stesse siano rispondenti a quanto previsto nel presente Capitolato, integrato da quanto esplicitato nel Progetto proposto.

L'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana, per mezzo di proprio personale incaricato, ha la facoltà di verificare, in particolare:

- A.** l'effettiva esecuzione del servizio, in modo conforme al Capitolato Speciale ed al Progetto presentato dalla Ditta aggiudicataria;
- B.** il rispetto di quanto previsto dall'Art. 3, 3.1 e 3.2 del presente Capitolato, con riferimento al personale preposto all'espletamento del servizio;
- C.** il rispetto di tutti i requisiti previsti e dei contenuti del Progetto presentato dalla Ditta aggiudicataria.
- D.** Mancato invio del nominativo e del recapito telefonico del Coordinatore responsabile del servizio entro 25 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione.

Al successivo Art.8, vengono definite la modalità con cui procedere con le contestazioni e l'applicazione di eventuali penali per servizi resi al di sotto della soglia di accettazione.

## **8. CONTESTAZIONE E PENALI**

Poiché il servizio contemplato è da ritenersi di pubblica utilità, la Ditta aggiudicataria per nessuna ragione può sospenderlo, effettuarlo in maniera difforme da quanto stabilito, eseguirlo in ritardo.

## **1. Contestazioni**

In caso di difformità del servizio rispetto agli obblighi contrattualmente assunti, si procederà all'applicazione di penali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno e le diverse ipotesi di risoluzione contrattuale per inadempimento.

Qualora le attività non siano conformi a quanto stabilito nel presente Capitolato, l'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana farà pervenire alla Ditta, per iscritto, a mezzo di raccomandata a/r o Posta Elettronica Certificata, le eventuali contestazioni ed i rilievi conseguenti ai controlli effettuati dal proprio personale incaricato; comunicherà, altresì, eventuali prescrizioni alle quali la Ditta dovrà uniformarsi nei tempi che l'Azienda ULSS indicherà.

Tutte le contestazioni ufficiali operate nei confronti della Ditta aggiudicataria saranno precedute da un riscontro dei fatti, effettuato in contraddittorio con il Responsabile referente della Ditta stessa o generando elementi oggettivi di presenza delle contestazioni (es. fotografie).

Alle contestazioni e rilievi conseguenti i controlli, la Ditta aggiudicataria dovrà comunicare all'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana le eventuali controdeduzioni, che dovranno essere tempestive e, comunque, avvenire entro giorni 3 (tre) dal ricevimento della notifica.

## **2. Penali**

L'applicazione delle penali avverrà di norma a seguito di controlli svolti, ai sensi delle disposizioni contenute nei precedenti articoli, nonché di verifiche puntuali od a campione delle prestazioni eseguite dall'Appaltatore, sulla base del seguente schema:

Mancato rispetto di quanto previsto agli Art. 1 del Capitolato.	Penale calcolata in misura compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, ai sensi dell'art. 113 bis del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per ogni giorno naturale di mancato rispetto delle norme contrattuali.
Mancato rispetto di tutti i requisiti previsti e dei contenuti del Progetto presentato dalla Ditta aggiudicataria.	Penale calcolata in misura compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, ai sensi dell'art. 113 bis del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per ogni giorno naturale di mancato rispetto delle norme contrattuali.
Mancato rispetto di quanto previsto all' Art.3, 3.1 e 3.2 del Capitolato.	Penale calcolata in misura compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, ai sensi dell'art. 113 bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per ogni giorno naturale di mancato rispetto delle norme contrattuali.

Si precisa che la sommatoria delle penali non può superare, durante l'esecuzione del contratto, il 10% dell'importo complessivo netto aggiudicato in sede di gara.

L'ammontare delle penalità potrà essere addebitato, con cadenza mensile, con le seguenti modalità:

- con nota di accredito, da emettersi dall'impresa inadempiente;
- sui crediti dell'impresa, derivanti dal contratto cui esse si riferiscono;
- ovvero, qualora questi ultimi non fossero sufficienti, sui crediti dipendenti da altri eventuali contratti che l'impresa avesse in corso con l'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana;
- in ogni caso, l'ammontare delle penalità potrà essere addebitato sul deposito cauzionale. In tal caso, l'integrazione del deposito dovrà avvenire entro 15 giorni dalla richiesta dell'Azienda ULSS.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera la Ditta aggiudicataria dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale medesima.

E' fatto, comunque, salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni subiti dalla Stazione Appaltante. La quantificazione dei danni avverrà tenendo conto, tra l'altro, dei maggiori costi derivanti all'Azienda Sanitaria dall'avvio di una nuova procedura d'acquisto, da eventuali maggiori oneri derivanti dall'assegnazione del servizio ad altre imprese, da oneri supplementari derivanti dalla mancata esecuzione del servizio e/o da un ritardo nell'esecuzione medesima (1223 C.C).

Non è previsto alcun premio di accelerazione.

## **9. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

La risoluzione del contratto è disciplinata dall'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che qui si intende integralmente richiamato.

In caso di risoluzione del contratto, l'Azienda oltre al risarcimento di eventuali danni, avrà anche il diritto, a titolo di penale, di incamerare la cauzione definitiva.

L' Azienda si riserva la facoltà di risolvere il contratto con la Ditta aggiudicataria, a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento, con lettera raccomandata a/r od a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), e di rivolgersi ad altre Ditte, ponendo a carico dell'aggiudicatario inadempiente tutte le spese e gli eventuali danni conseguenti, nei seguenti casi:

- dopo due contestazioni scritte per inadempimento agli obblighi contrattuali presenti nel presente Capitolato ed al Progetto presentato dalla Ditta aggiudicataria;
- nel caso di inadempimento di notevole importanza, che faccia venir meno la fiducia nella puntualità e precisione dei successivi adempimenti;
- qualora, comunque, il servizio non risultasse di completo gradimento dell'Azienda per cause motivate.

L'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana, inoltre, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 C.C. (clausola risolutiva espressa) e previa comunicazione scritta al fornitore, da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata A.R. o a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), potrà risolvere di diritto il contratto nei seguenti casi:

1. in qualsiasi momento dell'esecuzione, per motivi di pubblico interesse, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del C.C., tenendo indenne l'aggiudicatario delle spese sostenute, dei servizi eseguiti e dei mancati guadagni;
2. in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;

3. in caso di reiterati ritardi nell'esecuzione del servizio o reiterato mancato rispetto delle modalità di esecuzione dello stesso;
4. in caso di cessione dell'azienda, di cessazione di attività, nel caso di concordato preventivo (salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del R.D. 16/03/1942, n 267 e s.m.i.), di fallimento (fatto salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.), di liquidazione coatta o in pendenza di un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, in caso di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
5. in caso di accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo alla Ditta subentrante, qualora si verificasse tale situazione di variazione soggettiva;
6. nei casi di subappalto avvenuto senza autorizzazione scritta dell'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana;
7. nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore ovvero in caso di perdita dei requisiti richiesti dal Disciplinare, accertata dalla Stazione Appaltante in corso di esecuzione del contratto;
8. in caso di mancato rispetto dei termini dell'avvio del servizio previsto dal presente Capitolato;
9. in caso di mancata rispondenza ai requisiti tecnico-qualitativi stabiliti nel presente Capitolato;
10. di commissione di uno dei reati di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per i quali sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato o nella situazione di intervenuto provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia.

Inoltre, il contratto sarà risolto di diritto in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis della L. 136/2010.

La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge il diritto di affidare a terzi il servizio o la parte rimanente di questo, in danno all'Impresa inadempiente. All'Impresa inadempiente, sono addebitate le spese sostenute in più dall'Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale definitivo mediante l'incameramento del medesimo da parte dell'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'Impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto.

In caso di risoluzione del contratto, la Ditta dovrà comunque garantire, a richiesta dell'Azienda Sanitaria la continuità del servizio di cui al presente appalto, fino a che lo stesso non sia assegnato ad altra Ditta e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi.

Ai sensi dell'art. 1353 del Codice Civile, questa Amministrazione risolverà il contratto, totalmente o anche parzialmente, mediante invio di apposita nota, senza che la Ditta possa avanzare alcuna pretesa di natura risarcitoria, qualora nel corso del rapporto contrattuale venisse stipulato un contratto a seguito di espletamento di una procedura centralizzata a livello regionale per l'affidamento del servizio oggetto della presente procedura, sulla base di quanto previsto dalla Regione Veneto con nota prot. n. 210747 del 3/5/2011.

## **10. CORRISPETTIVI**

### **Corrispettivi**

XXXXXXXX

Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle prestazioni effettuate nel rispetto di quanto previsto nel Capitolato Speciale e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. Gli stessi sono dovuti unicamente all'Aggiudicatario e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori, non possono vantare alcun diritto nei confronti della Stazione Appaltante.

Il corrispettivo contrattuale è comprensivo di tutto quanto previsto dal presente Capitolato e di ogni costo relativo al servizio (oneri retributivi, previdenziali, assistenziali, assicurativi, spese generali, ecc.), ad esclusione dell'I.V.A.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Aggiudicatario dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

Il corrispettivo è fatturato mensilmente con distinta evidenziazione dei costi per ogni singola tratta. I prezzi unitari di aggiudicazione resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto.

#### **11. DANNI A TERZI – COPERTURE ASSICURATIVE**

L'Aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità per infortuni e danni di qualsiasi natura e genere (patrimoniale e non patrimoniale), eventualmente subiti da persone o cose, in dipendenza dell'esercizio dell'appalto, con ciò esonerando l'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana da ogni e qualsiasi responsabilità verso i prestatori di lavoro da essa Ditta dipendenti, da consulenti e collaboratori, da sub-affidatari e dal relativo personale, e verso tutti i terzi in genere, per infortuni o danni che possano verificarsi in dipendenza, anche indiretta, dell'esecuzione e gestione dell'appalto stesso.

E' obbligo del prestatore del servizio stipulare con Compagnia di Assicurazioni autorizzata dall'IVASS all'esercizio del ramo RCG e regolarmente in vigore alla data del presente appalto, specifica polizza assicurativa di RCTO (Responsabilità Civile verso Terzi e verso prestatori d'Opera), redatta in lingua italiana, avente per oggetto analoga attività del presente appalto, e riportando espresso richiamo al relativo CIG. La polizza dovrà prevedere un massimale RCT non inferiore ad € 5.000.000,00= unico per sinistro e senza limitazione per anno, e un massimale RCO non inferiore ad € 3.000.000,00=, per unico per sinistro e senza limitazioni per anno, una validità non inferiore alla durata del servizio affidato. E' ammessa la copertura annuale della polizza con le indicazioni che seguono più avanti.

La polizza dovrà, inoltre:

1. riportare espressamente tra il novero degli "Assicurati" (cfr. Definizioni di polizza) oltre al prestatore del servizio, la Stazione Appaltante Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana, i suoi amministratori, i suoi dipendenti, nonché in genere tutti coloro che partecipano alla prestazione del servizio ed in regola con le disposizioni di legge;
2. riportare espressamente un periodo di mora dei pagamenti di rinnovo annuale di 30 giorni, con obbligo per l'assicuratore di tenere in copertura la polizza per un ulteriore periodo di 30 giorni dalla scadenza della prima mora;

3. prevedere espressamente che le eventuali franchigie e/o scoperti non potranno essere opponibili alla Stazione Appaltante;

In alternativa alla stipulazione della polizza di cui sopra, il prestatore di servizi potrà dimostrare l'esistenza di una polizza di RCTO, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa (Appendice di precisazione/estensione), nella quale si espliciti che la polizza in questione è efficace anche per il servizio oggetto del presente appalto, con espresso richiamo al CIG di riferimento, riportando i massimali RCT e RCO con espressa dicitura che si intendono per sinistro e senza limitazione per anno, richiamando tutte le specifiche 1), 2) e 3) di cui sopra. La polizza e/o l'appendice di precisazione, dovrà essere posta in visione alla Stazione Appaltante prima dell'inizio delle attività oggetto del presente appalto, in originale o copia conforme e debitamente quietanzata dall'assicuratore per conferma di avvenuto pagamento. Le quietanze di eventuale rinnovo della copertura dovranno essere consegnate in originale o in copia conforme alla Stazione Appaltante, nei 30 giorni successivi il termine di ogni periodo assicurativo, debitamente quietanzate dall'assicuratore per conferma di pagamento.

Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l'appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Qualora l'Aggiudicataria non dovesse provvedere al risarcimento od alla riparazione del danno, nel termine fissato dalla relativa notifica, l'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana si ritiene autorizzata a provvedere direttamente a danno della Ditta, trattenendo l'importo sulle fatture in pagamento.

## **12. GARANZIA DEFINITIVA**

La Ditta Aggiudicataria è obbligata a costituire una garanzia definitiva, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, a favore dell'Azienda, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto.

L'importo della garanzia definitiva è pari al 10% (dieci per cento) - eventualmente incrementato, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dell'importo complessivo di affidamento, al netto dell'IVA.

La fideiussione deve avere decorrenza dalla data di esecuzione del contratto e scadenza iniziale superiore di almeno sei mesi rispetto alla scadenza presunta del contratto.

La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

La-fideiussione deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile,
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. Con tale clausola il fideiussore si obbliga, su semplice richiesta

dell'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste all'art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

L'ammontare della garanzia definitiva sarà comunicato dall'Azienda e la Ditta Aggiudicataria dovrà provvedere alla costituzione e trasmissione della stessa, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento, l'acquisizione della garanzia provvisoria, oltre che l'addebito dei danni e delle maggiori spese per l'Azienda.

Lo svincolo della garanzia avverrà solo dopo l'esecuzione completa e regolare di tutti gli obblighi contrattuali, fatto salvo quanto stabilito nel citato art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Trascorsi 180 giorni dalla scadenza del contratto, lo svincolo avverrà automaticamente, fatti salvi i casi in cui il RUP abbia segnalato la non corretta e/o completa esecuzione del contratto.

In caso di Raggruppamenti Temporanei d'Impresa, consorzi ordinari e GEIE, la garanzia definitiva dovrà essere prestata dall'Impresa mandataria (Capogruppo).

Nel caso di associazioni temporanee di imprese, consorzi ordinari, GEIE, (art. 45, comma 2, lett. d), e), g) del D. Lgs. n. 50/2016), la riduzione dell'importo della garanzia è possibile solo se tutte le imprese costituenti l'associazione od il consorzio, sono in possesso della certificazione di qualità.

In caso di avalimento, la garanzia definitiva dovrà essere prestata dall'Aggiudicataria.

La riduzione dell'importo della garanzia è possibile solo se l'Aggiudicataria possiede il requisito della qualità, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia posseduto dall'impresa ausiliaria.

La garanzia definitiva, nel caso di prosecuzione del servizio oltre i termini contrattuali stabiliti in sede di aggiudicazione, dovrà essere sostituita con un nuovo deposito cauzionale, alle stesse condizioni di cui sopra, con validità per il periodo della prosecuzione contrattuale o essere sostituita da dichiarazione della Ditta aggiudicataria, da cui risulti l'autorizzazione all'Azienda a trattenere una somma pari all'importo della cauzione sui crediti per fatture non ancora pagate.

E' fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione a titolo di risarcimento danni derivante dal mancato o inesatto adempimento.

### **13. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI**

Successivamente all'aggiudicazione, sarà stipulato apposito contratto, ai sensi e con le modalità previste all'art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Il contratto verrà stipulato entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione.

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione del contratto saranno a carico dell'Aggiudicataria.

Per quanto concerne l'imposta di bollo, troveranno applicazione le disposizioni del D.P.R. 642/1972, la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 97/E del 27/03/2002, la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 11/E del 03/04/2006 e la Legge n. 71 del 24/06/2013.

Nel dettaglio, saranno assoggettati ad imposta di bollo:

- il Contratto;

- il Capitolato Speciale;
- l'Offerta tecnica;
- l'Offerta economica;

In caso di urgenza, il committente, nelle more della stipula del contratto, può disporre l'anticipata esecuzione dello stesso, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016.

Nel caso in cui la Ditta aggiudicataria si sciogla dal vincolo dell'aggiudicazione e, conseguentemente, non stipuli il contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria definitiva di gara, al fine di individuare il nuovo offerente affidatario.

L'Azienda si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria anche nel caso in cui l'Aggiudicataria receda dal contratto. Il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

L'Azienda, nel contratto sottoscritto con la Ditta Aggiudicataria inserirà, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essa si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 136/2010 s.m.i., e, in particolare, dall'art. 30 "Tracciabilità dei flussi finanziari".

#### **14. FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

Il pagamento del corrispettivo per il servizio oggetto del presente Capitolato, per il quale non siano sorte contestazioni, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, sarà effettuato previa presentazione di regolare fattura all' Azienda, ai sensi della normativa vigente.

La fatturazione dovrà essere effettuata, con cadenza mensile posticipata e con distinta evidenziazione dei costi per ogni singola tratta, e dovrà essere corredata dai prospetti riepilogativi, secondo le indicazioni dell'Azienda, appositamente firmati dal Referente della Ditta.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato, purché il servizio sia stato regolarmente eseguito, secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale e nell'Offerta Tecnica. Il pagamento delle fatture sarà effettuato nel termine di 60 giorni dalla data di ricezione delle stesse da parte dello SDI (Sistema di interscambio fatture P.A). In caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese, il pagamento verrà effettuato alla Capogruppo o alle singole imprese. L'operatore economico viene informato che, nel sito [www.aulss2.veneto.it](http://www.aulss2.veneto.it), sono state pubblicate le istruzioni operative in merito alla fatturazione elettronica.

Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al contratto cui si riferisce ed al CIG (Codice Identificativo Gara).

I pagamenti saranno effettuati sul conto corrente intestato all'Aggiudicataria, di cui quest'ultima dovrà fornire il codice IBAN, in sede di stipula del contratto. Il contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui l'Aggiudicataria si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.

Sempre in sede di stipula del Contratto, l'Appaltatore è tenuto a comunicare all' Azienda Sanitaria le generalità ed il Codice Fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i.

L'Appaltatore comunicherà tempestivamente e, comunque, entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i, nonché le generalità (nome e cognome) e il Codice Fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

Scaduti i termini di pagamento senza che sia stato emesso il mandato, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori, nei termini disposti per legge salvo

diverso accordo tra le parti.

Qualora si verificassero contestazioni, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

La Stazione Appaltante, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all'Appaltatore cui siano state contestate inadempienze nell'esecuzione del servizio, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 Codice Civile).

Resta, tuttavia, espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, l'Appaltatore potrà sospendere il servizio e, comunque, le attività previste nel contratto.

E' fatto espresso divieto all'appaltatore di cedere i crediti derivanti dal contratto stipulato con l'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana, vantati nei confronti di questa.

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall'Art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., l'appaltatore, i subappaltatori e i sub contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati dal servizio oggetto del presente appalto devono utilizzare conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A, dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, fermo restando quanto previsto dal comma 5 del medesimo art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 del medesimo Art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

## **15. CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO**

E' vietata la cessione del contratto, ai sensi dell'art. 105 – comma 1 – del D. Lgs. n. 50/2016.

In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto (art. 1456 C.C.) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 C.C.).

Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità previste all'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario, che rimane unico e solo responsabile nei confronti della Stazione Appaltante.

Si precisa che la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 1 del "Protocollo di Legalità", di cui all'Art. 15 del presente Capitolato, non autorizzerà subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie.

Con il deposito del contratto di subappalto, la Ditta appaltatrice deve trasmettere la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti.

Copia del contratto di subappalto dovrà essere depositata presso la Stazione Appaltante, almeno 20 (venti) giorni prima della data di inizio dell'esecuzione del servizio o delle prestazioni date in subappalto.

L'affidatario è responsabile in solido con il subappaltatore, per le prestazioni rese nell'ambito del

subappalto, dell'osservanza delle norme relative al trattamento economico o normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.

I subappaltatori trasmettono alla Stazione Appaltante, per tramite dell'affidatario, prima dell'inizio del servizio, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici.

La Ditta appaltatrice si attiva, affinché nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti sia inserita, a pena della nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

La Stazione Appaltante verificherà l'inserimento di detta clausola nei relativi contratti.

La Ditta appaltatrice ed il subappaltatore che abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 136/2010, procederanno all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo.

In caso di subappalto, si precisa che il subappaltatore deve rispettare l'organizzazione e i dettagli tecnici/operativi proposti in sede di gara dalla Ditta appaltatrice.

## **16. PROTOCOLLO DI LEGALITÀ**

All'affidamento del servizio di cui trattasi si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. 06.09.2011 n. 159 e s.m.i., nonché le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Stazione Appaltante con la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Treviso, in data 06/04/2017, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Il contratto che verrà stipulato con la Ditta aggiudicataria della presente procedura, ai sensi dell'art. 1456 C.C., verrà risolto al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

1) dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula dello stesso, informative interdittive, ai sensi dell'art. 91, del D.Lgs. 06.09.2011 n. 159 e s.m.i.

In tal caso, la Stazione Appaltante applica a carico della Ditta Aggiudicataria, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno.

Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della Stazione Appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile;

2) in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale.

A tal fine, si considera in ogni caso inadempimento grave:

a) la violazione di norme, che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;

b) l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;

c) l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio.

Nell'ipotesi di cui sopra, vi sarà, altresì, la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto;

3) nel caso in cui la Ditta aggiudicataria sia inadempiente all'obbligo di dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti dell'impresa, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del C. P.;

4) ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

La Stazione Appaltante si riserva di esaminare gli ulteriori ed eventuali elementi comunicati dalle Prefetture, ai sensi dell'art. 1 septies del D.L. n. 629 del 6/09/1982, convertito nella L. n. 726 del 12/10/1982 e s.m.i., ai fini del gradimento della Ditta subaffidataria ai soli fini della valutazione circa l'opportunità della prosecuzione di una attività imprenditoriale soggetta a controllo pubblico.

E' fatto divieto alla Ditta aggiudicataria di subappaltare o subaffidare a favore di imprese partecipanti alla presente gara.

La Ditta aggiudicataria dovrà inserire nell'eventuale contratto di subappalto o in altro eventuale subcontratto, nonché nei contratti a valle stipulati dai subcontraenti, una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84, del D.Lgs. 06.09.2011 n. 159 e s.m.i. .

La Ditta Aggiudicataria si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nell'eventuale subcontratto una clausola che preveda anche l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o dell'eventuale subcontratto, salvo il maggior danno.

La Ditta aggiudicataria dovrà, altresì, riferire tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. Analogo obbligo dovrà essere assunto dalle imprese subappaltatrici e da ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'opera.

Infine, ai sensi dell'art. 1 del Protocollo di legalità sottoscritto dalla Stazione Appaltante con la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Treviso, in data 06/04/2017, le Ditte esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture devono osservare rigorosamente le disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale; le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta. Sono a carico dell'impresa aggiudicataria gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri.

## **17. AUMENTO O DIMINUIZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI**

I volumi di attività richiesti potranno variare in più o in meno del 20% (ventipercento), ad insindacabile giudizio dell'Azienda, in relazione all'effettivo fabbisogno, senza che per questo la Ditta Aggiudicataria abbia a pretendere variazioni di prezzo.

L'Azienda, ai sensi della normativa vigente, si riserva la facoltà, nel corso del periodo contrattuale, di estendere, alle stesse condizioni economiche, ridurre o cessare, il servizio in oggetto, a seguito di mutate necessità, con conseguente variazione proporzionale del prezzo pattuito.

L'Azienda, inoltre, si riserva di introdurre nuove modalità di esecuzione del servizio coerentemente con esigenze nel frattempo sorte, previa definizione con la Ditta Aggiudicataria degli aspetti gestionali ed economici.

Infine, in ragione delle eventuali rilevanti limitazioni sulle modalità gestionali del servizio, conseguenti all'emergenza sanitaria (es.: COVID-19) ed al suo andamento, gli standard e gli oneri organizzativi previsti dal presente Capitolato Speciale potranno essere ridefiniti alla luce delle normative nazionali e regionali di volta in volta emanate, con possibile rinegoziazione dell'offerta economica, limitatamente al periodo di emergenza e proporzionalmente ai maggiori oneri richiesti.

Si applicherà l'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

## **18. TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

Al presente appalto si applicano le disposizioni della normativa sulla privacy di cui al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) ed al D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", modificato dal D. Lgs. n. 101/2018.

Tali disposizioni riguardano il trattamento dei dati personali, relativi cioè alle sole persone fisiche, acquisiti e trattati dall'ULSS 2 Marca trevigiana, nell'ambito del presente appalto, e non sono applicabili ai dati riferiti a società, enti ed associazioni. Pertanto, l'ULSS 2 Marca trevigiana effettuerà il trattamento di dati personali riguardanti i soggetti di cui al presente appalto solo ove si tratti dei rappresentanti, esponenti, dipendenti o collaboratori.

Ai sensi dell'art. 13 del GDPR, i dati personali comunicati, saranno raccolti e trattati dall'ULSS 2 Marca Trevigiana quale Titolare, esclusivamente per tali finalità e per i correlati adempimenti normativi, amministrativi e contabili, mediante idonee modalità e procedure (anche informatizzate), attraverso il personale interno appositamente incaricato e tramite collaboratori esterni quali responsabili o incaricati del trattamento.

Relativamente ai dati personali trattati per il presente appalto, la persona fisica cui si riferiscono i dati ("interessato") gode del diritto di accesso, rettifica, limitazione, cancellazione, portabilità ed opposizione (artt. 15-22 del GDPR), nonché del diritto di reclamo al Garante Privacy.

E' onere dell'appaltatore garantire la lecita utilizzabilità dei dati personali riguardanti, in via esemplificativa e non esaustiva, eventuali suoi rappresentanti dipendenti soci e collaboratori, che vengano comunicati alla Stazione Appaltante ai fini dell'esecuzione del contratto di cui al presente appalto, e, in particolare, il corretto adempimento degli obblighi di informativa nei confronti degli interessati, oltre che, ove necessario, di raccolta del loro consenso, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali da parte di Società per i fini suddetti nei termini sopra

evidenziati.

## **19. VARIAZIONI SOGGETTIVE**

Nel caso la Ditta aggiudicataria dovesse, durante il servizio, subire variazioni societarie, cessioni o accorpamenti, dovrà darne tempestiva comunicazione alla Stazione Appaltante e, in tal caso, si applicherà la disciplina del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente, la Stazione Appaltante potrà risolvere di diritto il contratto (art. 1456 Codice Civile) e incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito.

## **20. DOMICILIO DELL'APPALTATORE E COMUNICAZIONI**

L'Appaltatore, all'atto della stipulazione del contratto, deve eleggere il proprio domicilio legale al quale verranno dirette tutte le notificazioni inerenti al contratto.

Le comunicazioni tra le parti sono effettuate, mediante una delle seguenti modalità:

- a) PEC (Posta Elettronica Certificata), inviata all'indirizzo indicato dalle parti nel contratto;
- b) Telefax, presso i rispettivi numeri telefonici indicati dalle parti nel contratto;
- c) lettera consegnata a mano con attestazione del giorno ed ora per ricevuta da parte dell'ufficio e della persona a cui è stata consegnata;
- d) lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

## **21. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., l'Appaltatore s'impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Capitolato, si conviene che, in ogni caso, la Stazione Appaltante, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, nonché ai sensi dell'art. 1360 Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con raccomandata A.R., il contratto nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. e del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187.

L'Aggiudicatario, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. A tal fine, la Stazione Appaltante verificherà il corretto adempimento del suddetto obbligo.

L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. è tenuto a darne immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Treviso.

## **22. CODICE DI COMPORTAMENTO**

La Ditta aggiudicataria, con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, si impegna ad osservare ed a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dello stesso D.P.R. e dal Codice di Comportamento dei Dipendenti dell'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana, approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 354 del 04.03.2021 e pubblicato nel sito [www.aulss2.veneto.it](http://www.aulss2.veneto.it) - Sez. Amministrazione Trasparente.

La Ditta aggiudicataria si impegna, pertanto, a darne la massima diffusione a tutti i collaboratori che, a qualunque titolo, siano coinvolti nell'esecuzione del presente contratto.

La violazione degli obblighi di cui ai regolamenti sopra citati, può costituire causa di risoluzione del contratto.

## **23. RISCHI SPECIFICI ESISTENTI NELL'AMBIENTE DI LAVORO OGGETTO DELL'APPALTO E MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE DALL'AZIENDA.**

Il presente articolo è redatto ai sensi dell'articolo n. 26 – comma 2 e comma 3, del Decreto Legislativo n. 81/2008, al fine di:

- informare le aziende partecipanti alla gara dei rischi specifici presenti nell'ambiente in cui saranno chiamate ad operare;
- informare le succitate aziende sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dall'Amministrazione nell'ambito della gestione delle proprie attività, ovvero adottate per proprio personale;
- coordinare gli eventuali interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori e gli utenti;
- eliminare le eventuali interferenze tra i differenti soggetti operanti nel corso dello svolgimento delle lavorazioni previste nella gara.

D.U.V.R.I.

## **24. DISPOSIZIONI FINALI E FORO COMPETENTE**

Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il contratto medesimo, la Stazione Appaltante e l'Appaltatore potranno concordare le opportune modifiche ai documenti sopra richiamati sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi.

Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato nel presente Capitolato, si fa riferimento alle norme vigenti in materia di pubblici servizi, nonché alle norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

La Ditta è tenuta, altresì, all'osservanza del Piano aziendale per la prevenzione della corruzione, approvato dall'Azienda ULSS, sulla base della Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e

della delibera C.I.V.I.T. n. 72 del 11 settembre 2013 “Approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione”, pubblicato nel sito: <http://www.aulss2.veneto.it>

La violazione degli obblighi derivanti può costituire causa di risoluzione del contratto.

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra la Ditta appaltatrice e l’Azienda ULSS 2 Marca trevigiana, sarà competente esclusivamente il Foro di Treviso.

**25. ALLEGATI:**

da definire.